



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

ADEMPIMENTI PREVISTI
dalla legge 28 aprile 2016, n. 57:
Delega al Governo per la riforma
organica della magistratura onoraria e
altre disposizioni sui giudici di pace

- 90 -

4 maggio 2016



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 28 APRILE 2016, N. 57: <i>DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE</i>	6




PREMESSA

Con le pubblicazioni ZOOM e LENTE DI INGRANDIMENTO si vuole analizzare una legge prendendo in esame il complesso degli adempimenti dalla medesima previsti ai fini della sua attuazione. In tal modo si intende dare risalto alla attività di attuazione, sia sul piano normativo, sia su quello dell'adozione di specifici atti amministrativi, così da consentire al Parlamento di disporre di informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa e anche in vista di una verifica sull'efficacia della legislazione.

Nella pubblicazione ZOOM trovano collocazione, in corrispondenza di leggi e decreti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, le tabelle riepilogative degli adempimenti da essi previsti. Si vogliono, in tal modo, segnalare i decreti legislativi, gli atti normativi secondari previsti da leggi e atti aventi forza di legge e taluni atti amministrativi di carattere generale o aventi natura organizzativa negli stessi contemplati. La collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO riguarda, invece, la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi o atti aventi forza di legge, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.

Si ricorda infine che, con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala le relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo, ma anche da enti non governativi.



ADEMPIMENTI PREVISTI
dalla legge 28 aprile 2016, n. 57:


*Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace*

**Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016,
con entrata in vigore: 15 maggio 2016.**

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 1	Governo su proposta del Ministro della giustizia	Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 57 del 2016 15 maggio 2017¹	Uno o più decreti legislativi volti a: - prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario (lett. a); - prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica (lett. b) ² ;

¹ Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 57 del 2016, gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

² I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera b), sono indicati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 57 del 2016. Si prevede un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. I principi enunciati, per favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari fanno confluire i giudici onorari di tribunale nell'ufficio del giudice di pace. Viene così superata la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti, ora denominati "giudici onorari di pace"; è fatta salva la possibilità di un loro diverso impiego all'interno del tribunale ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2. La dotazione organica dei giudici onorari di pace (giudici di pace e giudici onorari di tribunale) e dei relativi uffici è di competenza del Ministro della giustizia.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
			<p>- disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio (lett. c) ³;</p> <p>- operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario (lett. d) ⁴;</p> <p>- disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica (lett. e) ⁵;</p>

³ I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 57 del 2016, sono enunciati dal comma 3 dell'articolo 2 e riguardano l'esigenza di disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio.

⁴ Il Governo dovrà attuare la delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 57 del 2016, rispettando cinque principi e criteri direttivi, dettati dall'articolo 2, comma 4 della medesima legge. In particolare, la disposizione individua alcune categorie di soggetti che non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario.


⁵ Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge n. 57 del 2016, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2, comma 5, per quanto riguarda i giudici onorari di pace, e dall'articolo 2, comma 6, per quanto riguarda i vice procuratori onorari.

Il Governo dovrà esercitare la delega relativa all'impiego nei tribunali dei giudici onorari nel rispetto di tre principi e criteri direttivi:

- a) attribuire al Presidente del tribunale il compito di inserire i giudici onorari nell'ufficio per il processo;
- b) disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio;
- c) disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

Il comma 6 dell'articolo 2 disciplina le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno delle procure della Repubblica. Il Governo dovrà esercitare la delega rispettando i seguenti due principi e criteri direttivi:

- a) costituire all'interno della procura una struttura organizzativa nella quale inserire i vice procuratori onorari, personale di cancelleria e i tirocinanti laureati;
- b) prevedere che ai vice procuratori onorari possano essere attribuiti alcuni compiti individuati dal disegno di legge.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
			<ul style="list-style-type: none"> - disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico (lett. f) ⁶; - regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio (lett. g) ⁷; - individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario (lett. h) ⁸; - regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio (lett. i) ⁹; - regolamentare la responsabilità disciplinare e individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione (lett. l) ¹⁰;


⁶ Il comma 7 dell'articolo 2 della legge delega prevede i principi e criteri direttivi riferiti alla esigenza di disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico (articolo 1, comma 1, lettera f)). Tali principi e criteri riguardano tutti i magistrati onorari.

⁷ I principi e i criteri per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), per regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio sono fissati dal comma 8 dell'articolo 2, con disposizioni che riguardano l'intera magistratura onoraria.

⁸ Il comma 9 dell'articolo 2 della legge delega concerne i criteri di delega volti alla individuazione dei doveri e dei casi di astensione del magistrato onorario (articolo 1, lettera h)).

⁹ I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge n. 57 del 2016, sono fissati dall'articolo 2, comma 10, volto a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio.

¹⁰ Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge n. 57 del 2016, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati nel comma 11 dell'articolo 2, volti a regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi a individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
			<ul style="list-style-type: none"> - regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace (lett. m)¹¹; - prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità (lett. n)¹²; - operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale (lett. o)¹³; - ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità (lett. p)¹⁴;

¹¹ Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge n. 57 del 2016, il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2, comma 12, della legge delega, ove si prevede la regolamentazione del potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace.

¹² I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), della legge n. 57 del 2016, che individua come specifico obiettivo della delega quello di prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità, sono fissati dal comma 13 dell'articolo 2. L'articolo 2, comma 18, prevede, inoltre, che il Governo, in sede di attuazione, debba stabilire le modalità con cui il Ministero della giustizia individua, anno per anno, le risorse necessarie ad ogni tribunale e procura per la liquidazione delle indennità dell'intero personale di magistratura onoraria.

¹³ Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge n. 57 del 2016, il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2, comma 14.


¹⁴ Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), della legge n. 57 del 2016, il Governo si attiene ai principi e criteri fissati dal comma 15 dell'articolo 2 della medesima legge, volto ad ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ad ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità. Inoltre, all'articolo 8, comma 3, della legge delega si prevede, che nell'attribuzione delle competenze civili al nuovo giudice onorario (articolo 1, comma 1, lett. p) debba tenersi conto della particolarità dell'istituto tavolo, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
			<p>- prevedere, all'interno dei consigli giudiziari, una sezione autonoma alla quale partecipano magistrati onorari elettivi (lett. q) ¹⁵;</p> <p>- prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega (lett. r) ¹⁶;</p> <p>- prevedere norme di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte, nonché abrogare le disposizioni divenute incompatibili (lett. s)</p>


¹⁵ L'articolo 1 della legge delega prevede, alla lettera q) del comma 1, che il Governo debba disciplinare, all'interno dei consigli giudiziari, una sezione autonoma alla quale partecipano magistrati onorari. A ciò provvedono i principi e criteri direttivi dell'articolo 2, comma 16.

¹⁶ Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge n. 57 del 2016, che riguarda il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2, comma 17 della medesima legge.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 3 co. 2	Governo	Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 57 del 2016	Disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge n. 57 del 2016 e con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima ¹⁷

¹⁷ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge delega, gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 8 co. 2	Governo e commissione paritetica prevista dagli statuti regionali ¹⁸		Norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali per armonizzare la riforma della magistratura onoraria con gli ordinamenti regionali del Trentino-Alto Adige/Süd Tirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ^{19 20}

¹⁸ Si ricorda che le norme che disciplinano le procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali del Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (il D.P.R. n. 670 del 1972, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", all'articolo 107 e la Legge Costituzionale n. 4 del 1948, "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", all'articolo 48-bis) prevedono che sia sentita una commissione paritetica.

¹⁹ Si ricorda che per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la Legge Costituzionale n. 4 del 1948, "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", all'articolo 48-bis, prevede esplicitamente disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta ("Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta" e sono sottoposti al parere del consiglio stesso). Invece il D.P.R. n. 670 del 1972, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", all'articolo 107, prevede che con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione dello statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

²⁰ Si ricorda che la legge n. 374 del 1991, "Istituzione del giudice di pace" all'articolo 40 ha introdotto norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Si prevede, infatti, che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla medesima legge n. 374. Inoltre, i presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

Ultimi Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- N. 89 - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*
- N. 88 - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*
- N. 87 - XVII. Adempimenti previsti ed effettuati in merito al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.*
- N. 86 - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188: Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23.*
- N. 85 - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).*
- N. LXXXIV - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.*
- N. LXXXIII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 2014 n. 183: Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.*
- N. LXXXII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178: Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.*
- N. LXXXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.*
- N. LXXX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169: Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.*
- N. LXXIX - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.*
- N. LXXVIII - XVII. Adempimenti previsti in merito alla legge 14 gennaio 2013, n. 10: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.*
- N. LXXVII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163: Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.*
- N. LXXVI - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.*